



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza  
Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento

**Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92** recante “*Disposizioni per l’esercizio delle attività di **compro oro**, in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170*”.

## PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE OPERATIVO

### 1. Premessa

Il **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92** detta disposizioni specifiche per la **regolamentazione del commercio dell’oro**, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di **riciclaggio di denaro** e **reimpiego di beni di provenienza illecita**.

In particolare, la disciplina delineata considera la natura essenzialmente commerciale dell’attività ed interviene sul **sistematico censimento** degli operatori professionali in oro di cui all’**art. 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000** che svolgono, **contemporaneamente**, l’attività di **compro oro**.

### 2. Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Più nel dettaglio, l’**art. 1** del decreto in esame detta le **definizioni** vevoli ai fini della disciplina da esso introdotta, mentre l’**art. 2** ne fissa **finalità** e **ambito di applicazione**.

Si rappresenta che vengono assoggettati all’**iscrizione nel registro** tenuto dall’**Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)** e a tutti gli obblighi che ne conseguono, gli **operatori commerciali** che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio in via **non prevalente**, esercitino l’**attività di compro oro** ossia l’**attività di compravendita** ovvero **permuta di oggetti preziosi usati**.

Rientrano, pertanto, nella categoria oggettiva di **compro oro** anche le **gioiellerie** e le **fonderie** che, nella misura in cui intendano effettuare **operazioni** aventi ad oggetto la compravendita ovvero la **permuta di oggetti preziosi usati**, sono tenuti all’iscrizione nel richiamato registro e all’applicazione di tutte le norme e i presidi previste dal testo in esame.

L’**art. 3** introduce proprio, in via assolutamente innovativa, il **registro** degli **operatori compro oro**, ai fini dell’esercizio della specifica attività, tenuto e gestito, come detto, dall’**Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)**.

### 3. Obbligo d'identificazione della clientela e tracciabilità delle operazioni

L'art. 4 individua specifiche **modalità di identificazione** della **clientela** attraverso il rinvio alle disposizioni di cui agli **artt. 18 e 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**<sup>1</sup>.

La norma fissa, altresì, l'**obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento**, diversi dal **denaro contante**, per **operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei 500 euro**, al fine di garantire la piena **tracciabilità** dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al **disponente**.

L'art. 5, rispondendo alla stessa logica di piena tracciabilità, obbliga gli **operatori compro oro** ad utilizzare un **conto corrente dedicato** per l'effettuazione delle transazioni relative alla specifica attività.

Nella stessa disposizione è previsto l'obbligo di **predisporre**, per ogni operazione e con le modalità appositamente indicate nella norma, una **scheda di identificazione e descrizione** delle caratteristiche dell'**oggetto prezioso scambiato**.

La **scheda** deve, peraltro, contenere l'indicazione della **specifica destinazione** dell'oggetto prezioso, al fine di ricostruire pienamente l'ulteriore impiego del medesimo oggetto e la sua eventuale **cessione ad operatori professionali in oro** autorizzati alla trasformazione e/o fusione dello stesso in metallo.

L'art. 6 detta disposizioni in materia di **conservazione dei dati** e delle **schede** acquisite e formate nell'esercizio dell'attività di **compro oro**, precisando che l'adempimento di tali prescrizioni costituisce anche **valida modalità di assolvimento** degli **obblighi** di cui all'art. 128 T.U.L.P.S..

### 4. L'obbligo di segnalazioni di operazioni sospette e l'esercizio abusivo dell'attività

L'art. 7 prevede l'obbligo di **segnalazione di operazioni sospette** secondo la **procedura** e nel rispetto delle **disposizioni** contenute nel **decreto antiriciclaggio n. 231/2007**, come da ultimo novellato dal D.Lgs. 92/2017.

Si precisa che **gli operatori professionali in oro** rientrano nella categoria dei **soggetti obbligati** ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lett. d) D.Lgs. 231/2007.

L'art. 8 introduce il **delitto di "esercizio abusivo dell'attività"**, che prevede la **reclusione da sei mesi a quattro anni** e con la multa da **2.000 euro a 10.000 euro**, nell'ipotesi in cui l'attività di **compro oro** venga svolta da **soggetti non iscritti nel registro** di cui all'art. 3.

### 5. Regime sanzionatorio

Gli **artt. 9 e 10** declinano le **sanzioni** da irrogarsi a fronte dell'**inosservanza** degli **obblighi sostanziali** e di **comunicazione** prescritti dal decreto, mentre l'**art. 11** descrive i **controlli** e il **procedimento sanzionatorio** affidati rispettivamente alla competenza della **Guardia di Finanza** e del **Ministero dell'economia e delle finanze**.

In particolare, viene previsto che la **Guardia di Finanza** possa richiedere al **Ministero** l'adozione di **provvedimenti interdittivi** dell'attività di **compro oro**, a fronte di **violazioni gravi o ripetute**.

La norma **precisa** che **restano immutati i poteri di controllo** degli **ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza**, attribuiti dalla normativa di pubblica sicurezza.

---

<sup>1</sup> L'art. 18 del D.Lgs. 231/2007 declina la tipologia degli obblighi di adeguata verifica della clientela mentre il successivo art. 19 definisce attraverso quali modalità i predetti obblighi devono essere adempiuti.

L'**art. 12** individua i **criteri** cui il **Ministero dell'economia e delle finanze** è tenuto ad attenersi nella quantificazione delle **sanzioni** da irrogare mentre l'**art. 13**, salve le procedure ricadenti sotto la competenza dell'OAM, richiama le disposizioni della **legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabili al procedimento amministrativo**.